

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1

La Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus (Faftplus) è un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Ha sede a Lugano. È socia dell'Alleanza società femminili svizzere (AllianceF).

Art. 2

La Federazione riunisce quali membri collettivi le associazioni femminili o di altro tipo, regionali o locali, gli enti pubblici e privati, regionali o locali, nonché le socie e i soci singole/i, che perseguono o condividono le finalità di cui ai punti a), b) e c).

La Federazione ha lo scopo di:

- a) studiare i problemi inerenti la condizione della donna nella vita pubblica, privata, professionale, economica e sociale, per contribuire a migliorarla;
- b) promuovere la realizzazione della parità fra donna e uomo, come previsto dall'art. 8 cpv 3, della Costituzione Federale;
- c) di rappresentare gli interessi delle donne di fronte alle istituzioni politiche o altre organizzazioni. Inoltre, la Federazione favorisce la collaborazione e l'intesa tra le/gli associate/i, anche attraverso l'organizzazione di attività comuni e il sostegno di specifiche iniziative, purché di interesse generale e coerenti con gli scopi di cui ai punti a), b) e c).

Art. 3

La Federazione è indipendente dai partiti politici ed è aconfessionale.
Si astiene da qualsiasi intervento negli affari interni dei singoli membri.

AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 4

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Comitato esecutivo.
L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, in seguito AG, ratifica l'ammissione delle candidature.
Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al Comitato esecutivo entro la fine dell'anno amministrativo (31 dicembre). L'AG ratifica le dimissioni.



ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Gli organi della Federazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato esecutivo
- c) l'Ufficio di revisione dei conti

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 6

L'AG è l'organo supremo della Federazione e deve essere convocata una volta l'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (31 dicembre).

Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta:

- a) di un terzo dei membri collettivi;
- b) di un terzo delle/dei socie/soci singole/i;
- c) del Comitato esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Le Assemblee vanno convocate per iscritto con 15 giorni d'anticipo con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno. Per la convocazione è accettato l'uso della forma elettronica.

COMPOSIZIONE

Art. 7

L'AG è composta dalle/dai delegate/i dei membri collettivi e dalle/dai socie/i singole/i che fanno parte della Federazione.

Ogni membro collettivo ha diritto a tre voti. Le/i socie/i singole/i hanno diritto a un voto.

Si vota per alzata di mano. Si decide a maggioranza delle/dei presenti.

La/il presidente del giorno non vota. In caso di parità decide il voto singolo della/del presidente del giorno.

Gli organi della Federazione possono essere eletti a scrutinio segreto, su richiesta dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto solo i membri che hanno versato la quota sociale dell'anno precedente, entro il 31 dicembre.

COMPETENZE

Art. 8

L'Assemblea generale:

- a) approva il rapporto di attività e i conti annuali;
- b) approva il programma di attività futura e relativo preventivo;
- c) stabilisce annualmente la quota sociale;
- d) elegge la/il presidente o due co-presidenti;
- e) elegge i membri del Comitato esecutivo;
- f) elegge le/i revisore/i dei conti;
- g) sostituisce le/i dimissionarie/i del Comitato esecutivo;
- h) ratifica ammissioni e dimissioni;
- i) ratifica la decisione del Comitato – elaborata previa consultazione dei membri – inerente alla scelta delle/dei rappresentanti della Federazione in organismi pubblici e privati;
- j) ratifica l'adesione della Federazione ad altri organismi;



- k) approva lo statuto e le sue modifiche e decide lo scioglimento della Federazione, la liquidazione del capitale sociale e la destinazione dei fondi.

COMITATO ESECUTIVO

Composizione

Art. 9

Il Comitato esecutivo si compone da 5 a 13 membre/i rappresentanti dei rispettivi membri collettivi e individuali, di cui una/un presidente, o due co-presidenti.

Un membro collettivo non può avere più di una/un sua/o rappresentante in seno al Comitato esecutivo.

Le/i membre/i singole/i non possono essere in numero maggiore rispetto alle/ai rappresentanti dei membri collettivi.

Le/i membre/i del Comitato esecutivo sono nominate/i dall'Assemblea.

La/il presidente, le/i due co-presidenti e le/i membre/i del Comitato esecutivo restano in carica due anni e sono rieleggibili per altri due mandati di due anni ciascuno.

Competenze e organizzazione

Art. 10

Il Comitato esecutivo:

- a) amministra la Federazione mettendo in atto le decisioni dell'Assemblea;
- b) provvede alla realizzazione degli scopi, elabora il programma di attività;
- c) è autorizzato a prendere posizione pubblicamente su tematiche inerenti gli scopi sociali di cui all'art. 2 dello Statuto;
- d) in caso di necessità di consultazione dei membri, anche rispetto a decisioni urgenti e/o sensibili, è ammessa la forma elettronica;
- e) convoca l'Assemblea generale e straordinaria;
- f) si organizza autonomamente, designando fra i suoi membri una/un vicepresidente, una/un cassiera/e, una/uno segretaria/o;
- g) assume, se necessario, una persona responsabile del segretariato e dell'amministrazione;
- h) decide a maggioranza delle/dei presente/i;
- i) si riunisce, su convocazione della/del presidente o della/del vicepresidente, almeno sei volte all'anno;
- j) si può organizzare in Gruppi di lavoro o in Commissioni di lavoro per argomenti o attività speciali.

UFFICIO REVISIONE DEI CONTI

Art. 11

L'ufficio di revisione dei conti si compone di due revisore/i, elette/i dall'assemblea, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili tre volte.

L'ufficio verifica i conti annuali che verranno presentati all'Assemblea dal Comitato esecutivo sulla base delle pezze contabili e ne propone l'approvazione.



FINANZIAMENTO

Art. 12

La Federazione si finanzia tramite:

- a) quota sociale annuale,
- b) donazioni e lasciti,
- c) sussidi pubblici e privati,
- d) introiti provenienti da attività proprie,
- e) interessi sul capitale.

Ogni membro collettivo e socia/socio singola/o versa una quota che verrà stabilita di anno in anno dall'Assemblea.

La Federazione è tenuta a versare agli enti di cui fa parte la quota annuale.

Per le operazioni finanziarie firmano congiuntamente la/il presidente e la/il cassiera/e o la/il segretaria/o.

È esclusa la responsabilità personale dei membri per versamenti suppletivi a copertura di eventuali passivi.

SCIoglimento

Art. 13

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà destinato ad un'istituzione con scopi simili al beneficio dell'esenzione fiscale.

Letto e approvato dall'Assemblea generale dell'11 aprile 2025.